PDF Eraser Free

TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
QUARTA SEZIONE CIVILE
SEZIONE IMMIGRAZIONE

Proc. n. 7888-1/2021-1 RG

Il Giudice

Esaminata

La nota di trasmissione del Questore di Brindisi
Cat. A. 11/2021 Imm. del 5.12.2021 depositata in Cancelleria il 5.12.2021
con cui è stata chiesta la

PROROGA

del trattenimento presso il centro di permanenza di Brindisi "Restinco" nei confronti del cittadino straniero

[redacted] nato in Albania [redacted]

RITENUTA

La propria competenza per territorio;

ESAMINATI

gli atti allegati;
sentito l'interessato alla presenza del difensore di fiducia Avv. Uljana Gazidede, con la partecipazione dell'interprete sig.ra Ermira Zita,

OSSERVA QUANTO SEGUE

Nel corso dell'udienza fissata sulla richiesta di proroga del trattenimento, è emerso che lo [redacted] si é presentato il 12.10.2021 presso la Questura di Rieti per avanzare una domanda di protezione internazionale. Che così sia emerge dal decreto di trattenimento del Questore di Rieti del 12.10.2021 (notificato all'interessato il 13.10.2021) nel quale si legge: *DATO ATTO che l'interessato ha proposto domanda di riconoscimento della protezione internazionale presso la Questura di Rieti.* Tale circostanza trova riscontro poi in altra annotazione. Il 12.10.2021 lo [redacted] fu tratto in arresto per la violazione dell'art. 13 del T.U. sull'immigrazione perché nei suoi confronti era stato emesso un precedente decreto di espulsione e non era trascorso il termine in cui vi era il divieto di reingresso in Italia. Ebbene nella comunicazione di notizia di reato della Questura di Rieti per detto illecito, si legge: *Fatti accertati in: Rieti L.go Graziosi nr. 3*; quest'ultimo è proprio l'indirizzo della Questura di Rieti. (il difensore ha richiamato sia il decreto il decreto di trattenimento del Questore di Rieti del 12.10.2021 che la predetta comunicazione di notizia di reato; detti documenti risultano depositati nel procedimento n. 7888/2021 R.G. Tribunale di Lecce, di convalida del trattenimento di [redacted]
E' quindi certo che lo [redacted] ha manifestato la sua intenzione di avanzare domanda di protezione internazionale, allorquando era libero e non allorquando era già trattenuto in un C.P.R. per dare esecuzione ad un decreto di espulsione dal Territorio Nazionale.
La Suprema Corte ha avuto modo di spiegare che:

PDF Eraser Free

(Cass. Civ. sentenza n. 2457/2021) *...il combinato — disposto all'art. 6, quinto comma, del D. Lgs. n. 142 del 2015 e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 286 del 1998, cui la prima norma rinvia, evidenziano due regimi differenti di trattenimento, a seconda che il soggetto trattenuto abbia presentato domanda di protezione prima dell'inizio della misura restrittiva, o nella sua pendenza.*
L'art. 6, quinto comma, infatti, prevede che al trattenimento dello straniero che abbia presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale "Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda.
...Nel caso in cui lo straniero presenti la domanda di riconoscimento della protezione internazionale durante l'esecuzione del trattenimento, quindi, la disciplina della misura restrittiva è contenuta nell'art. 6, quinto comma, e pertanto la durata massima inizialmente convalidabile è pari a 60 giorni. Nel caso invece in cui lo straniero abbia presentato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale prima di essere trattenuto, la durata iniziale della misura è prevista dalla prima frase dell'art. 14, quinto comma, del D. Lgs. n. 286 del 1998 (cui la prima parte dell'art. 6, quinto comma, del D. Lgs. n. 142 del 2015 rinvia) ed è quindi pari a 30 giorni.
Quindi il trattenimento presso il C.P.R. di Restinco, doveva esser disposto dal Questore di Rieti con il decreto del 12.10.2021 (notificato il 13.10.2021), per 30 e non per 60 giorni.
Ed essendo alla data odierna scaduto il termine di 30 giorni (dall'inizio del trattenimento), non è possibile prorogare un termine già scaduto. Sul punto Cass. Civ. ordinanza 33178/2019, secondo cui *...E' illegittima la proroga del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri che sia stata disposta sulla base di un'istanza formulata successivamente alla scadenza del termine iniziale, o prorogato, della misura restrittiva; sicché anche qualora l'iniziale convalida della misura restrittiva non sia stata tempestivamente impugnata dal destinatario, il provvedimento di proroga va cassato senza rinvio, con conseguente cessazione del trattenimento.*
I principi espressi dalla Suprema Corte, sono condivisi dal Tribunale.
Occorrerà quindi prendere atto di quanto precede, riconoscere che non è possibile convalidare un termine già consumato e disporre l'immediata cessazione del trattenimento.
Le ulteriori questioni indicate dal difensore, rimangono assorbite.

P.Q.M.
NON CONVALIDA

PDF Eraser Free

La proroga del trattenimento operato nei confronti di
[redacted] ıato in Albania il 6.03.1984
disponendo l'immediata cessazione dell'efficacia del trattenimento disposto ed in corso;

DISPONE

che del presente provvedimento, tradotto nella lingua conosciuta dal medesimo, o in una delle tre lingue spagnolo, inglese, francese, sia data contestuale comunicazione alla persona interessata ed al suo difensore

p.p.v.

AVVERTE

L'interessato che avverso il presente provvedimento di convalida è proponibile ricorso per cassazione, che non sospende l'esecuzione.

Si comunichi a cura della Cancelleria al Questore di Brindisi anche per la notifica al sig. [redacted]

Lecce 7.12.2021.

Il Giudice
avv. Michele Guarini